SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

(8ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » **(307)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . *Pag.* 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134
BERNARDINETTI, *relatore* . . . 126, 127, 128, 129
BONACINA 130
BONAFINI 126, 129, 132, 133, 134
CARUBIA 128
FERRONI 124, 125
FRANCAVILLA 122, 125, 131, 133
LATANZA 121
MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio* 129, 130, 131, 132, 133, 134
MONGELLI 128
MORO 126
TRABUCCHI 122, 123, 124, 132
VACCHETTA 121, 122, 124
VERONESI 120, 121, 122

La seduta è aperta alle ore 19,30.

Sono presenti i senatori: Berlanda, Bernardinetti, Bonacina, Bonafini, Bussi, Carubia, Cerreti, D'Angelosante, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Latanza, Merloni, Molinari, Mongelli, Moro, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Jodice è sostituito dal senatore Ferroni.

Interviene il Ministro dell'industria e del commercio Medici.

VACCHETTA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (307) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio de-

creto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il Presidente del Senato, aderendo alla richiesta unanimemente manifestata dalla Commissione, ha deferito nuovamente il disegno di legge alla Commissione stessa in sede deliberante.

Dato l'ampio esame di cui è stato oggetto il provvedimento nelle passate sedute della Commissione, ritengo che si possa considerare svolta la discussione generale e passare senz'altro all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

(*È approvato*).

Art. 2.

È fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltrechè dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

a) per i bovini: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca e toro;

b) per i bufalini: bufalo, annutolo;

c) per gli equini: (categoria unica) equino;

d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;

e) per i suini: (categoria unica) suino adulto;

f) per i caprini: capretto, caprino adulto.

Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura « congelata ».

Ricordo alla Commissione che era stato proposto un emendamento tendente a sopprimere, alla lettera *e*), la parola « adulto ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Negli spacci destinati alla vendita di carni bovine possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purchè non di bassa macelleria, sia allo stato fresco che congelato, nonchè insaccate fresche di pronto consumo, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte.

Gli spacci destinati alla vendita di carni di specie diversa da quella bovina, ad eccezione di quelle equine e di bassa macelleria, possono altresì essere autorizzati a vendere carne congelata.

A tale articolo era stato presentato dal senatore Bonafini un emendamento tendente a sopprimere, alla seconda riga del primo comma, la parola « bovine ».

V E R O N E S I . Dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Il senatore Bonafini aveva proposto un altro emendamento, tendente a sopprimere, sempre nel primo comma, le parole « sia allo stato fresco che congelato ».

V E R O N E S I . Dichiaro di votare contro l'emendamento proposto.

L A T A N Z A . Sono anch'io contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Il senatore Vacchetta aveva proposto un emendamento, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole « nonchè insaccate fresche di pronto consumo ».

V E R O N E S I . Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto.

L A T A N Z A . Sono contrario anche io all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

I senatori Bonafini e Trabucchi avevano proposto un emendamento tendente a sopprimere l'intero secondo comma.

V E R O N E S I . Dichiaro di essere contrario all'approvazione dell'emendamento proposto.

L A T A N Z A . Mi associo alla dichiarazione del senatore Veronesi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Informo la Commissione che il senatore Vacchetta ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma ora soppresso:

« Spetta alle autorità comunali la facoltà di autorizzare in detti spacci la vendita di carni congelate, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 ».

Comunico inoltre che i senatori Bonafini, Trabucchi e Mongelli hanno presentato un emendamento aggiuntivo, da inserirsi dopo il primo comma, del seguente tenore:

« Le autorità comunali dovranno curare che in ciascun Comune si istituisca una rete distributiva di carne congelata adeguata alla densità della popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, in modo che il numero e la localizzazione degli spacci corrispondano alle esigenze dei consumatori.

Nel rilascio delle licenze di vendita di carne congelata avranno la precedenza le domande di coloro che rinunciano, per il periodo di validità della licenza di vendita della carne congelata, a licenza di vendita di carni fresche di cui siano già titolari ».

L'emendamento, presentato dal senatore Vacchetta, precede cronologicamente quello presentato dai senatori Bonafini, Trabucchi e Mongelli. Invito, pertanto, il senatore Vacchetta ad illustrare le ragioni che stanno alla base di questo emendamento.

V A C C H E T T A . La mia illustrazione sarà molto breve, poichè abbiamo già avuto occasione di parlare di questo emendamento nel corso della precedente riunione.

Desidero sottolineare che con l'emendamento proposto noi riteniamo di affermare due princìpi, che la mia parte considera assolutamente irrinunciabili.

Il primo principio consiste nella difesa delle autonomie dei Consigli comunali, ai quali diamo facoltà di autorizzare la vendita, in modo promiscuo, di carne fresca e di carne congelata.

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa al senatore Vacchetta se devo interromperlo; ma, poichè è richiesta la nostra presenza in Assemblea, ritengo opportuno, non facendosi osservazioni, sospendere la seduta.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 22*).

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Vacchetta a riprendere la sua esposizione.

V A C C H E T T A . È necessario mandare avanti la discussione di questo provvedimento, che, anche alla Camera dei deputati, è stato oggetto di una discussione lunga e disordinata, criticata dallo stesso relatore, come si può rilevare, appunto, dal resoconto stenografico della discussione svoltasi in sede di XII Commissione. Sappiamo che questo disegno di legge è predestinato ad essere discusso e approvato sotto pressioni, non so di quale natura.

Col nostro emendamento noi diamo ai Comuni la facoltà di decidere, caso per caso; desideriamo, in proposito, far rilevare che, d'altra parte, col nostro emendamento, siamo molto più vicini al testo presentato dal Governo di quanto non lo siano con i loro emendamenti i senatori Bonafini e Trabucchi. Noi pensiamo che i Comuni possano effettivamente valutare meglio la questione, di quanto non possiamo fare noi in sede parlamentare. Del resto, il provvedimento verrà attuato dalle autorità comunali, e, di conseguenza, proprio per ragioni di attuazione, considerando il mosaico composito che è rappresentato dalla rete di distribuzione attuale, noi riteniamo che nessuno meglio dei comuni sia in grado di decidere se si possa o meno consentire la vendita in modo promiscuo di carne fresca e congelata.

Il secondo principio che ci induce a sostenere questo emendamento, con il quale si prevede la possibilità di vendere nella stessa bottega la carne fresca e la carne congelata, è precisamente un principio di economicità, che noi pensavamo dovesse essere considerato. Infatti, una rete di distribuzione, qualora la si impianti per distribuire unicamente carne congelata, sarà sempre a carico del consumatore: non si sfugge.

Queste sono le ragioni per cui noi sostenevamo e continuiamo a sostenere i nostri princìpi e chiediamo che venga posto in votazione il nostro emendamento, dopo di che tireremo anche noi le nostre conclusioni.

T R A B U C C H I . Il senatore Bonafini ed io non siamo d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Vacchetta, che lascia completa disponibilità ai Comuni: abbiamo infatti presentato due emendamenti, col secondo dei quali si lascia la libertà solo ai Comuni più piccoli, anzi alle frazioni di comune con meno di 15 spacci. Per i Comuni più grandi non abbiamo ritenuto opportuno adottare questo sistema, poichè lì è possibile un'organizzazione più razionale, mediante circuiti divisi. Riteniamo che vi sia da fare un'eccezione soltanto per località di cura, soggiorno e turismo, come è previsto in un ulteriore emendamento che presenteremo. Riteniamo, pertanto, che debba essere accolto il concetto elaborato nell'emendamento da noi proposto, il quale, evidentemente, è incompatibile con quello presentato dal senatore Vacchetta.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, sono dispiaciuto per alcune affermazioni del senatore Vacchetta, il quale ha detto che siamo sottoposti a pressioni. Sarà un complesso freudiano del senatore Vacchetta, perchè io di pressioni, nella mia vita, non ne ho mai avute e ho sempre agito liberamente. Vorrei, pertanto, che se avesse qualcosa da dire, lo dicesse liberamente, rivolgendosi apertamente a chi intende rivolgersi e non parlando genericamente, altrimenti si ha la sensazione di essere spinti a fare delle cose che non si dovrebbero fare, mentre questo non avviene assolutamente. Questa maniera di parlare, quindi, non mi piace e, di conseguenza, tutto ciò che genericamente è stato detto dal senatore Vacchetta io, specificatamente, lo ritorco su di lui.

Sono contrario sia all'emendamento proposto dal senatore Vacchetta che a quello proposto dai senatori Bonafini, Trabucchi, Mongelli, perchè sono favorevole alla bottega unica della carne, come avevo già preannunciato. Pertanto, dal momento che vi è tutta una serie di emendamenti che devono ancora essere presentati e che mi porterebbero sempre a dare il voto contrario, a volte forse anche giustificatamente, dichiaro di astenermi, da ora in poi, dalla votazione.

F R A N C A V I L L A . Non è colpa nostra se le cose sono andate così. Quando abbiamo interrotto la discussione in sede

deliberante, eravamo in una situazione del tutto diversa da quella attuale. Oggi ci troviamo di fronte ad una impostazione capovolta e, per rendersene conto, basta leggere la relazione dove sono enunciati dei criteri che vanno in direzione opposta a quella degli emendamenti che adesso vengono proposti. Si dice, infatti: opportunità e necessità di uniformare la situazione italiana del commercio delle carni a quella degli altri Paesi ed in modo particolare a quelli del MEC; opportunità di ridurre i costi di distribuzione a tutto vantaggio dei consumatori (ecco uno degli elementi cardini della relazione); favorire il consumo delle carni congelate da parte della nostra popolazione e, a questo proposito, si aggiunge che non vi è alcuna possibilità di immettere un considerevole quantitativo di tale tipo di carne al consumo, senza utilizzare la rete distributiva in atto che raggiunge capillarmente ogni consumatore.

Questo è il criterio che ha orientato la relazione e ci sembrava che questo fosse il criterio della maggioranza della Commissione nel momento in cui abbiamo interrotto la discussione.

In base all'emendamento, come si regola adesso l'istituzione di spacci nel nuovo circuito? Forse con un obbligo agli attuali gestori di macellerie di abbandonare, per esempio, la vendita della carne fresca per assumere quella della carne congelata? E se tutti, mettendosi d'accordo — come può capitare —, si dovessero rifiutare? Mi pare, dunque, che non possa essere questo il criterio. Bisogna allora creare nuovi spacci; ma chi li fa questi nuovi spacci?

Qui permetteteci di dire che abbiamo il giusto sospetto che una impostazione di questo tipo possa favorire una organizzazione monopolistica, pronta ad interventi per la istituzione di questi spacci, pronta cioè a determinare nel mercato un peso che potrà essere importante e decisivo. Non c'è dubbio che in tale direzione possano e debbano muoversi quei gruppi che sono orientati verso questo tipo di attività, cioè i gruppi degli importatori. In questo senso c'è già un certo movimento ed ecco una delle ragioni per cui il nostro sospetto è giustificato. Chiariamo le cose, diciamo come esse ci appaiono nell'attuale situazione.

Vi è oggi la possibilità di ritornare sui nostri passi? Io credo che non vi sia la necessità di capovolgere l'impostazione che era stata data. Il Governo aveva dichiarato che, come ultima concessione, mantenendo ferma la sua posizione circa l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, poteva aderire al nostro emendamento che demandava il problema ai Comuni, dando ad essi la facoltà di intervenire in questa complessa questione — e l'indicazione è venuta da un intervento particolare e senza dubbio competente del senatore Trabucchi —, non solo tra un comune più piccolo e uno più grande, ma anche tra una zona e l'altra del nostro Paese.

Se c'è stato questo riconoscimento da parte del senatore Trabucchi e avendo egli, in un primo momento, aderito alla tesi di affidare ai Comuni la responsabilità di risolvere la questione a seconda delle situazioni locali, venendo in questo senso anche incontro ad un'esigenza di maggiore autonomia da parte dei Comuni stessi, come mai ci troviamo oggi di fronte ad una posizione capovolta? Ci resta solo da dire: fate pure! A nostro avviso, però, questa impostazione non risolve il problema, se mai può aggravarlo.

T R A B U C C H I . Rispondo con poche parole. È esatto quello che ha detto il senatore Francavilla. Io ero veramente disposto a lasciare ai Comuni la possibilità di determinare se fosse o non fosse il caso di ammettere il circuito unico per la vendita della carne; in realtà, però, — e non c'è nulla di segreto — di fronte alla difficoltà di intenderci reciprocamente, abbiamo trovato una soluzione che ci è sembrato garantisse sufficientemente le due tendenze, quella mia e quella da cui partivano inizialmente i senatori Bonafini e Mongelli.

Si è pensato, in sostanza, di lasciare ai Comuni la possibilità di ammettere il circuito unico, là dove, per lo scarso numero di macellerie, fosse difficile l'organizzazione di un circuito autonomo, ma di curare, nello stesso tempo, l'istituzione di un circuito

doppio là dove, invece, questo fosse necessario per venire incontro alle esigenze dei consumatori. D'altra parte, in quell'emendamento, si è stabilito l'obbligo per i Comuni di dare la precedenza, nel rilascio delle licenze di vendita di carne congelata, a coloro i quali decidessero di rinunciare — così come è accaduto a Roma — per il periodo di validità della licenza di vendita di carne congelata, alla licenza di vendita di carni fresche di cui siano già titolari, in modo di evitare un aumento di spesa.

Quanto alla spesa, siamo con l'animo tranquillo, perchè sappiamo benissimo che anche il circuito unico esige la doppia attrezzatura per creare diverse condizioni di trattamento e di conservazioni.

VACCHETTA. Modificare un'attrezzatura non è la stessa cosa che crearla *ex novo!*

TRABUCCHI. Significa impiantare un frigorifero più potente. Noi riteniamo, comunque, che vi saranno negozi i quali rinunceranno alla vendita delle carni fresche per quella congelata, perchè nelle grandi città questo è già accaduto.

Un ultimo dato di fatto che ci ha fornito una certa garanzia è il risultato ottenuto, appunto, nelle città più grandi, dove abbiamo appreso che con l'istituzione del circuito doppio non solo non si sono avute difficoltà, ma si è avuto un grande vantaggio, cioè l'aumento del consumo della carne da parte soprattutto della categoria impiegatizia e operaia, per la quale la differenza di prezzo rappresenta una grande utilità; differenza di prezzo che, evidentemente, diventa difficile ottenere con il circuito unico, data la impossibilità di riconoscere la carne fresca rispetto a quella congelata.

Ecco i motivi per cui ho creduto opportuno di accedere a questa transazione che, come tutte le transazioni, contempera le esigenze dell'una e dell'altra tesi.

FERRONI. Ho chiesto la parola e mi scuso con questa Commissione — della quale peraltro non ho seguito i lavori precedenti, facendo io parte della 11ª Commissione —, se anzichè parlare in astratto porto qui la voce di una esperienza vissuta.

Sono assessore al comune di Venezia e in prossimità del Natale ho ritenuto che si dovesse in qualche modo arginare quella che fu da me definita, in Consiglio comunale, « la rapina alla 13ª mensilità ». Fu portata a tamburo battente all'esame del Consiglio comunale la proposta e in quella seduta, tempestosa, fu peraltro unanime il concetto della divisione della vendita della carne congelata da quella fresca. Istituimmo due negozi direttamente controllati dal Comune ed offrimmo ai commercianti ogni facilitazione per il rilascio di licenze per vendita di carne congelata, imponendo loro, peraltro, la rinuncia alla vendita della carne fresca, con l'impegno che il Comune avrebbe immediatamente acconsentito al rilascio della vecchia licenza qualora agli stessi commercianti, in una fase successiva, fosse parso opportuno di dover riprendere la vendita della carne fresca.

Abbiamo cominciato con sei negozi, quattro privati e due comunali. Le richieste al comune di Venezia continuano a pervenire giorno per giorno e siamo arrivati oggi a 18 negozi; specialmente nei quartieri più popolari, Marghera, Villaggio S. Marco, Castello eccetera, tutti richiedono l'apertura di nuovi negozi di carne congelata

Io ho pensato che ci fosse da parte del Governo, presentatore del disegno di legge, il timore, legittimo, comprensibile, di nuocere ad una categoria, qual'è quella dei venditori di carne che, pur commercianti, sono spesso dei semplici lavoratori. Debbo fugare questa preoccupazione perchè mi consta che certi negozi, i quali vendevano 60 chili, 100 chili o, al massimo, 150 chili di carne alla settimana, vendono oggi a Venezia 3,50-4-4,50 quintali di carne congelata al giorno Che cosa si è verificato? Si è verificato che alla famosa bistecca, sospirata da molte categorie di cittadini, di lavoratori, i quali non andavano a comprare il filetto a 2.500 lire il chilo, oggi si è arrivati attraverso la carne congelata a 1.000-1.200 lire il chilo.

Abbiamo fissato i prezzi, li abbiamo esposti, abbiamo fatto dei cartelli indicativi e

dei volantini di propaganda e le cose vanno molto bene. I clienti di quei negozi che oggi vendono la carne congelata, verso la quale sono prevenuti per antichi ricordi tramandati dalla prima guerra mondiale, quando si mangiava carne marcia, si sono riversati nei negozi che hanno continuato a vendere la carne fresca. Quindi, se esisteva un numero di negozi eccessivo rispetto al numero degli abitanti, in Italia — come è stato dichiarato dal Presidente della Associazione macellai —, si è ora stabilito un maggiore equilibrio: la gente dai gusti più raffinati continua ad andare nei negozi di carne fresca, l'altra va nei negozi dove può trovare della carne a prezzo più accessibile. Voi comprendete, d'altra parte, quanto sarebbe triste per una povera donna qualsiasi, che va a comprare mezzo chilo di spezzatino o di carne per brodo, se trovasse allo stesso banco la signora che acquista il filetto a 2.500 3.000 lire il chilo!

In realtà, noi non danneggiamo nessuno; ci assicuriamo solo da una eventuale frode. Avete sentito quel caso di Milano, di due fratelli macellai, riportato sul « Giorno » del 28 febbraio? Leggetelo.

La frode in questo paese è purtroppo sempre possibile; ma non dobbiamo legalizzarla, non dobbiamo renderla più facile.

Io ero decisamente favorevole ad un duplice circuito di vendita (che non significa creare nuovi negozi, ma fruire di quel *plus* di negozi che oggi abbiamo in Italia), ma mi sono poi arreso a certi dubbi, a certe preoccupazioni, che credo siano fondate, per quanto riguarda i piccoli centri.

F R A N C A V I L L A . Non si potrebbe risolvere la questione demandando il problema ai Comuni?

F E R R O N I , Diamo, in sostanza, la facoltà ai Comuni di determinare, ma il resto e compito del Governo. I macellai non sono santi, ma quando anche lo fossero non possiamo indurli in tentazione; ho visto con i miei occhi un macellaio il quale, subito dopo aver venduto ad un cliente un pezzo di carne a 1.000 lire il chilo, faceva pagare, ad un altro cliente, la stessa carne a 1.600 lire il chilo, Nel giro di due, tre minuti il manzo si era tramutato in vitellone. Occorre una maggiore vigilanza, una indicazione dei prezzi per taglio anche nei negozi per sola carne congelata.

Ecco perchè io dichiaro, ormai, di accettare questo emendamento che, in un certo senso, concede ai Comuni la facoltà di decidere, stabilendo un principio, però, che tende ad evitare la vendita promiscua, la quale, indubbiamente, rappresenta la via per una frode colossale. E rispondo con questo al garbato richiamo dell'onorevole Ministro che in precedenza mi faceva osservare che forse avevo involontariamente mancato di fiducia nei confronti del Governo, proponendo un emendamento che voleva essere cautelativo per un altro aspetto che subito dirò: ritengo, onorevole Ministro, che anche il Governo possa qualche volta non vedere tutte le cose che possono invece essere viste da altri.

Io ho ritenuto necessario proporre il controllo delle fonti di rifornimento e la irradiazione sul mercato della carne per il fatto che, quando ho avuto bisogno della carne a Venezia e non ho avuto a disposizione un Ente comunale di consumo (ecco un altro organismo che bisognerebbe di nuovo rendere obbligatorio!) ho dovuto mettermi d'accordo con l'Assessore all'Annona di Roma, Mammì, affinchè me ne inviasse un certo quantitativo. Ebbene, una volta decisa la apertura dei negozi mi sono accorto che i frigoriferi di Venezia e di Padova erano pieni di carne congelata, non da un mese, ma da anni, proveniente dall'Argentina e da altri Paesi.

A questo punto mi sono chiesto se dovevamo continuare così ciecamente o se non occorresse invece un controllo sulle importazioni e sui canali di diramazione. Non c'è dubbio, infatti, che a Venezia e nella provincia per un anno o due si è mangiata carne congelata pagandola per fresca, specialmente nelle comunità, negli alberghi e in Enti di vario tipo. Da dichiarazioni di veterinari comunali, che hanno sempre svolto la loro attività nei macelli e quindi esperti in materia, risulta che è pressochè impossibile distinguere sul banco la carne fresca da

quella congelata, una volta che quest'ultima sia stata decongelata a regola d'arte. Per il riconoscimento sarebbe necessario il microscopio, ma credo che non si possa mettere un ispettore con il microscopio in ogni macelleria!

Da questo deriva la mia richiesta di stabilire che i grossisti importatori abbiano un registro a disposizione delle autorità fiscali e delle autorità annonarie, affinchè si conoscano l'origine, la provenienza della carne, i vari canali di distribuzione e le ditte che l'acquistano, comprese le grosse aziende che, talvolta, sono loro stesse importatrici e che lavorano la carne per mille altri scopi commerciali.

Ritengo, quindi, per concludere, che sarebbe stato preferibile stabilire come volontà del Governo il principio della vendita differenziata. Comprendo che in piccoli centri tale sistema di vendita potrebbe determinare complessi problemi organizzativi, per cui accetto di lasciare facoltà ai piccoli Comuni di fissare, essi stessi, i modi che ritengano più rispondenti alle esigenze locali. Ma sono del parere che sarebbe inopportuno sanzionare la vendita promiscua in tutti i casi, sia pure lasciandola in facoltà dei Comuni, in considerazione del fatto che spesso esistono degli interessi — non intendo offendere nessuno — che gravitano e premono sugli organi comunali, interessi che spesso non consentono una visione obiettiva delle cose.

Accetto, ripeto, l'emendamento in questione ritenendolo ragionevole, ma dichiaro che intendo conservare quel mio emendamento aggiuntivo sul controllo della provenienza e della distribuzione delle carni congelate, sia pure con quei suggerimenti migliorativi che lo stesso Ministro vorrà dare.

P R E S I D E N T E . Desidero ricordare al senatore Ferroni che ci troviamo in sede di votazione dell'emendamento presentato dal senatore Vacchetta, che per il suo contenuto è di carattere pregiudiziale nei confronti degli emendamenti proposti dai senatori Bonafini, Trabucchi e Mongelli (all'articolo 3 e a articolo 3-*bis*) che verranno posti in seguito in votazione qualora questo non venisse approvato.

Pregherei, pertanto, gli onorevoli colleghi di voler rimanere aderenti al tema della discussione, cioè — ripeto — all'emendamento presentato dal senatore Vacchetta.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. Per dichiarazione di voto.

Poichè il relatore ha ritenuto di dare alla relazione l'impostazione che tutti conoscono, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento del senatore Vacchetta che, come è stato giustamente riconosciuto, è quello che maggiormente si avvicina a tale impostazione e, quindi a quello del primitivo disegno di legge presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Vacchetta.

(*Non è approvato*).

Passiamo, ora, all'esame dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Bonafini, Trabucchi e Mongelli, del quale ho già dato lettura.

M O R O . Avevo in precedenza preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti tendenti ad attribuire ai Comuni una somma di facoltà, di responsabilità notevoli in materia.

Desidero ora dichiarare che aderisco, invece, pienamente al testo degli emendamenti presentati dai senatori Bonafini, Trabucchi e Mongelli.

B O N A F I N I . Sarò molto breve perchè ritengo che a questo punto, dopo le numerose riunioni che si sono tenute, sia del tutto inutile ripetere i concetti che ci hanno guidato in queste discussioni. Vorrei soltanto formulare delle precisazioni, che desidererei rimanessero agli atti, ad alcune affermazioni fatte dal senatore Vacchetta.

In primo luogo, desidero sottolineare la coerenza delle nostro posizioni e di quelle della maggioranza sui problemi in esame, con la già avvenuta approvazione, da parte nostra, della soppressione dell'inciso « sia

allo stato fresco che congelato »: era, pertanto, già evidente l'indirizzo dalla maggioranza della Commissione.

In secondo luogo, ritengo che dall'ultima parte della relazione fatta dal senatore Bernardinetti risulti chiaramente che l'orientamento della Commissione era già rivolto verso i circuiti differenziati per la distribuzione della carne fresca e di quella congelata.

Dico questo per evitare che si possa pensare che la Commissione o la maggioranza di essa ad un determinato momento abbia capovolto le sue valutazioni ed abbia interpretato in modo non ragionato quelli che dovevano essere i suoi giudizi sul presente disegno di legge.

Prego, pertanto, il senatore Vacchetta di tener conto del fatto che evidentemente, il relatore ha ritenuto di esprimere nella sua relazione il tracciato del disegno di legge così come era venuto al Senato, ma che d'altra parte vi sono dei fatti politici e, quindi, delle votazioni, che hanno dato un'interpretazione del disegno di legge completamente diversa da quella primitiva.

L'esperienza fatta nel giro di questi ultimi mesi ha offerto un quadro molto più vasto e certamente più preciso di quello che potevano avere i colleghi dell'altro ramo del Parlamento; tutto questo ci ha portato a precisare la necessità della vendita dei due tipi di carne in negozi separati in quei comuni dove un controllo effettivo diventa veramente impossibile.

La maggioranza della Commissione, pertanto, ritiene di doversi assumere la responsabilità di questo indirizzo, che viene espresso nei due emendamenti da noi presentati per rispettare le esigenze dei consumatori.

Fermo, quindi, il sistema distributivo di viso, lasciamo all'autonomia delle autorità comunali di fronteggiare la duplice necessità del numero dei punti di vendita e della loro collocazione ragionata, in modo da rispondere effettivamente alle esigenze dei consumatori.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. Per le stesse ragioni in precedenza espresse e per il fatto che le osservazioni testè fatte dal senatore Bonafini non mi hanno del tutto convinto, ritengo quanto meno di dovermi astenere dalla votazione anche di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo — di cui ho già dato comunicazione — presentato dai senatori Bonafini, Trabucchi e Mongelli.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 il quale, con gli emendamenti approvati risulta così formulato:

« Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purchè non di bassa macelleria, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte.

Le autorità comunali dovranno curare che in ciascun Comune si istituisca una rete distributiva di carne congelata adeguata alla densità della popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, in modo che il numero e la localizzazione degli spacci corrispondano alle esigenze dei consumatori.

Nel rilascio delle licenze di vendita di carne congelata avranno la precedenza le domande di coloro che rinunciano, per il periodo di validità della licenza di vendita della carne congelata, a licenza di vendita di carni fresche di cui siano già titolari ».

(*È approvato*).

Ricordo poi agli onorevoli colleghi che dopo l'articolo 3 i senatori Bonafini, Trabucchi e Mongelli propongono di inserire un articolo 3-*bis*, del quale do lettura:

« Nei Comuni e nelle frazioni di Comuni ove esistano, alla data della pubblicazione della presente legge, non più di 15 spacci per vendita di carni fresche, il Sindaco può deliberare che negli spacci esistenti si possa effettuare la vendita promiscua di carni fresche e congelate, purchè i locali siano dotati di idonee distinte attrezzature e sussistano sufficienti garanzie igienico-sanitarie.

Nelle località di cura, soggiorno e turismo l'autorità comunale potrà autorizzare con particolare licenza stagionale la vendita di carni fresche e congelate nello stesso locale, purchè sussistano le condizioni igienico sanitarie e di attrezzatura di cui al comma precedente. Negli spacci autorizzati alla vendita promiscua di carni fresche e congelate è vietata la vendita di carni insaccate fresche, di pronto consumo e di carni macinate ».

MONGELLI. Data la forte responsabilità che comporta tale deliberazione, riterremmo preferibile sostituire il Sindaco con il Consiglio comunale.

BERNARDINETTI, *relatore*. Dichiaro anche in questo caso di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 3 *bis*, quale risulta con la modifica testè apportata dagli stessi proponenti.

(*È approvato*).

Il senatore Carubia ha presentato un articolo aggiuntivo 3-*ter*, del seguente tenore:

« La Amministrazioni comunali nei Comuni dove non esistano macellerie attrezzate per la vendita di carne congelata sono tenute ad autorizzare la vendita di dette carni mediante gli spacci comunali di consumo ».

CARUBIA. Vorrei illustrare molto brevemente l'emendamento presentato. Credo, onorevoli colleghi, che, nel discutere il disegno di legge in esame, l'attenzione di tutti i membri della Commissione si sia incentrata particolarmente su due problemi, e precisamente, sull'opportunità o meno della creazione della bottega della carne e sulle frodi. Tutta la nostra attenzione, sostanzialmente, è stata incentrata su questi due aspetti; soltanto lateralmente si è accennato alla necessità di assicurare l'approvvigionamento delle carni congelate in tutto il territorio nazionale, e a me pare di dover affermare che con l'attuale disegno di legge non si soddisferà a questa inderogabile necessità. Io vorrei sottolineare un'esperienza personale: la mia provincia di Agrigento consta di 43 comuni, con una popolazione di 473.000 abitanti, in tutti i Comuni della provincia di Agrigento non esistono botteghe che, in atto, siano in grado di vendere le carni congelate.

Vorrei dire qualche altra cosa, per quanto riguarda soprattutto le provincie di Trapani, Enna, Ragusa e Siracusa. Trapani ha una popolazione di 402.000 abitanti, Caltanissetta di 303.000, Enna di 229.000, Siracusa di 340.000. In complesso, la popolazione di queste provincie è di 1 milione e 600.000 abitanti. Le attrezzature delle macellerie in queste Provincie non sono in grado, allo stato attuale, di poter vendere le carni congelate. E direi anche questo, onorevoli colleghi: che è opinabile l'esigenza o meno di queste attrezzature nelle macellerie dei comuni di Palermo, Catania, Messina, cioè dei centri più grossi della Sicilia.

Abbiamo, quindi, proposto l'emendamento aggiuntivo, in considerazione del fatto che il comune di Agrigento ha avuto sentore della possibilità che in un prossimo avvenire quasi l'80 per cento del consumo di carne sarà dato dalle carni congelate; ha quindi cominciato ad esaminare la possibilità di istituire degli spacci comunali, ed è già entrato in questo ordine di idee, poichè ritiene che la capacità finanziaria delle botteghe esistenti nel comune di Agrigento e provincia, non sia sufficiente a fronteggiare questo processo di ammodernamento che si impone necessariamente per la vendita delle carni congelate.

Vorrei fare un'altra osservazione. Un nostro collega veterinario, che ha partecipato ad alcune riunioni della 9ª Commissione quando si è discusso questo argomento e che purtroppo oggi non è presente, ha sostenuto che per poter vendere la carne congelata, deve sussistere un'attrezzatura che si differenzia sostanzialmente dalle attuali attrezzature adibite alla conservazione delle carni fresche. Ora, se noi non ci preoccupassimo di questo punto, cioè della necessità di rendere possibile l'acquisto di questo tipo di carne a tutta la popolazione dei piccoli Comuni, non assolveremmo al nostro preci-

so compito, che è di incrementare questo tipo di consumo. E, allora, sorge un punto interrogativo. È insita nel provvedimento una certa tendenza, che è propria di alcuni gruppi economici del nostro Paese, cioè quella della diminuzione del consumo? Io credo che nella volontà di noi tutti non vi sia affatto questa tendenza, anzi, se mai, è prevedibile un aumento del consumo; e, a quanto si dice, con il ricavato del gettito che darà la legge sull'aumento del prezzo della benzina, si farà fronte alla spesa per l'importazione della carne. E allora, ritengo che, qualora l'emendamento da me proposto non dovesse essere preso nella dovuta considerazione, in base alla mia esperienza locale, devo dire che prevedibilmente il 50 per cento della popolazione del nostro Paese non sarebbe in grado di poter acquistare la carne congelata.

Queste sono le osservazioni che brevemente, in forma disordinata, volevo fare, pregando i colleghi della Commissione di tenere nella debita considerazione questo aspetto del problema, che è altrettanto interessante quanto quello dell'opportunità o meno dell'istituzione della bottega delle carni. Si tratta, comunque, di un problema che ha seriamente preoccupato, per la possibilità che le frodi potessero aggravarsi in questa direzione.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* Osservo innanzitutto che tutta l'impostazione della legge era quella della libertà di agire in questo settore e adesso ci troviamo di fronte, invece, ad una costrizione dei Comuni i quali, là dove non esistono macellerie attrezzate, sarebbero tenuti ad autorizzare la vendita di carne mediante gli spacci comunali di consumo; c'è inoltre da considerare che, in base alle norme vigenti, i Comuni possono sempre autorizzare tale forma di vendita; però, qualora dovessimo sancire questo obbligo, non so come se la caverebbero quei Comuni come il mio d'origine, ad esempio, che ha solo 810 abitanti ed è, oltre tutto, deficitario.

Per queste considerazioni, esprimo parere negativo sul presente emendamento.

B O N A F I N I . Concordo con il giudizio espresso dal relatore e mi permetto di aggiungere un'ulteriore considerazione, che si traduce in un richiamo al secondo comma dell'articolo 4, in cui si dice: « Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione..., la vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con le autorità comunali competenti. In detti giorni, negli stessi spacci, è fatto divieto di vendita di carni fresche della stessa qualità e tipo ».

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo si associa, per le ragioni esposte dal relatore, alle sue conclusioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-*ter* presentato dal senatore Carubia.

(*Non è approvato*).

Art. 4.

Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione fra carni congelate e carni fresche, la vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con le autorità comunali competenti. In detti giorni, negli stessi spacci, è fatto divieto di vendita di carni fresche della stessa qualità e tipo.

La vendita di carni congelate, insaccate fresche di pronto consumo, negli spacci destinati anche alla vendita di carni fresche, deve essere effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per la sanità.

I prezzi di vendita delle carni congelate sono fissati dal C.I.P. secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma precedente.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Bonafini un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « delle carni fresche e di quelle congelate » con le altre « sia delle carni fresche sia di quelle congelate ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Sempre a questo articolo è stato presentato dal senatore Bonafini un emendamento tendente a sopprimere nel terzo comma le parole « insaccate fresche di pronto consumo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 4 i senatori Trabucchi, Mongelli, Bonafini e Ferroni propongono di inserire un articolo 4 *bis* del seguente tenore:

« Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:

1) i quantitativi di carne importata;

2) il Paese di origine e la ditta fornitrice;

3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione;

4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata con indicazione se l'acquisto è avvenuto in quarti o in porzioni minori;

5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle località di lavorazione.

Il Ministro dell'industria e del commercio provvederà ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente.

I contravventori alle norme del presente articolo e alle norme regolamentari che saranno emanate sono puniti con ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.

In caso di recidiva il contravventore è cancellato dall'elenco degli importatori di carni.

Per le sole irregolarità di natura formale la pena può essere ridotta fino a un decimo e non si applica la norma del comma precedente.

B O N A C I N A . Debbo dire che mi lascia molto perplesso il terzo comma, perchè mi pare che non si possa rinviare alla norma regolamentare la trasgressione la cui sanzione è stabilita nella legge. Proporrei, pertanto, di sopprimere le parole « e alle norme regolamentari che saranno emanate ».

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio*. È un'osservazione giuridica che mi sembra molto esatta.

B O N A C I N A . Per quanto riguarda l'ultimo comma, poi, io mi domando: per quale ragione, dinanzi ad un problema serio come questo, vogliamo stabilire una discriminazione nei confronti delle irregolarità? Siamo severi per quanto concerne le trasgressioni le quali non rappresentano una garanzia di corretta applicazione delle norme. Propongo, pertanto, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4-*bis*.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bonacina al terzo comma dell'articolo 4 *bis* tendente a sopprimere le parole « e alle norme regolamentari che saranno emanate ».

(*È approvato*).

Il senatore Bonacina ha anche proposto di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4 *bis* in discussione. Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio.* Se mi è permesso vorrei proporre alla Commissione di passare alla approvazione dell'articolo 4-*bis* accantonando, per il momento, la votazione dei suoi ultimi due commi. Tali commi, infatti, investono problemi di natura penale cui si fa riferimento nell'articolo 5 del provvedimento e, pertanto, ritengo che essi potrebbero trovare collocazione più opportuna in sede di tale articolo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, resta inteso che i due ultimi commi dell'articolo 4-*bis* formeranno oggetto dell'articolo 5 come ha proposto il ministro Medici e come anche io, del resto, ritengo più opportuno, data l'affinità della materia di tali due commi con l'articolo 5.

F R A N C A V I L L A . Prima di passare alla votazione dell'articolo 4-*bis*, anche con la mutilazione dei suoi ultimi due commi proposta dal ministro Medici e dall'onorevole Presidente, a nome del Gruppo di cui faccio parte dichiaro che siamo favorevoli a tale articolo che ci soddisfa completamente per quanto riguarda i controlli sulla carne congelata che verrà importata in Italia. Avevamo già preannunciato, a questo proposito, la presentazione di un ordine del giorno cui però ora rinunciamo poichè è diventato superfluo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domando di parlare, metto ai voti lo articolo 4-*bis* il quale, dopo la soppressione del suo ultimo comma e l'accantonamento di quelli che erano diventati i suoi ultimi due capoversi, risulta così formulato:

« Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:

1) i quantitativi di carne importata;

2) il Paese di origine e la ditta fornitrice;

3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione;

4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, con indicazione se l'acquisto è avvenuto in quarti o in porzioni minori;

5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle località di lavorazione.

Il Ministro dell'industria e del commercio provvederà ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Anche pendendo procedimento penale può essere ordinata la sospensione sino a sei mesi e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, la revoca della licenza di vendita al pubblico, dall'autorità amministrativa che l'ha concessa.

Prima di iniziare la discussione di tale articolo, proporrei che i due ultimi commi dell'articolo 4-*bis*, dei quali abbiamo prima accantonato l'approvazione, trovassero collocazione all'inizio dell'articolo 5. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Faccio altresì presente alla Commissione che i senatori Jodice e Bonafini hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5:

« Chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge è punito con la ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000. Pendendo procedimento penale può essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale.

In caso di recidiva la licenza di vendita è revocata ».

Pertanto, l'articolo 5 risulterebbe così formulato:

« I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.

In caso di recidiva, il contravventore è cancellato dall'elenco degli importatori di carni.

Chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000. Pendendo procedimento penale può essere disposta la sospensione della licenza sino al l'esito del giudizio penale.

In caso di recidiva la licenza di vendita è revocata ».

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio.* Proporrei che il massimo dell'ammenda di cui al terzo comma dell'articolo 5 testè letto fosse portata da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 similmente a quanto disposto nel primo comma dell'articolo stesso.

B O N A F I N I . Concordo, come presentatore dell'emendamento in oggetto, con la proposta avanzata dall'onorevole Ministro perchè, in definitiva, sembra anche a me più opportuno equiparare l'ammenda dei rivenditori di carne a quella degli importatori. Pertanto, al terzo comma dell'articolo in esame la cifra di lire « 5.000.000 » dovrebbe essere sostituita dall'altra « 10.000.000 ».

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Jodice e Bonafini all'intero articolo 5 i cui primi due commi, lo ripeto ancora, sono costituiti dai due ultimi capoversi dell'articolo 4-*bis* di cui abbiamo prima accantonato l'approvazione.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha la durata di un anno.

A questo articolo i senatori Trabucchi e Bonafini hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole finali: « ed ha la durata di un anno ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

T R A B U C C H I . Vorrei presentare un articolo aggiuntivo, che potrebbe trovare collocazione dopo quello testè approvato, del seguente tenore:

« Il Ministro dell'industria e del commercio determinerà con suo decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche delle carni congelate, delle carni fresche e refrigerate ».

Ho ritenuto opportuno presentare questo articolo perchè, mancando qualsiasi norma che regola la materia, noi ci troveremo sempre in difficoltà in occasione di discussioni in questo campo.

P R E S I D E N T E . Ritengo che l'articolo proposto dal senatore Trabucchi non sia accoglibile in questo disegno di legge e, pertanto, egli potrebbe trasformarlo in un ordine del giorno.

T R A B U C C H I. Non insisto nel mio articolo aggiuntivo il cui contenuto, tuttavia, vorrei che il ministro Medici prendesse in considerazione sotto forma di ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che, sul disegno di legge in esame, il senatore Carelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione del Senato, discutendo il disegno di legge n. 307, considerata la opportunità di adottare, in particolari momenti, misure idonee ad assicurare l'approvvigionamento carneo del nostro Paese e sempre in armonia con le esigenze della

ripresa economica del settore agricolo che spera nei validi e concreti provvedimenti di potenziamento produttivistico senza interferenze turbative e rallentatrici,

invita il Governo:

1) a limitare il rilascio delle licenze per l'importazione di carne congelata allo stretto necessario e comunque in periodi di assoluta necessità;

2) ad emanare norme intese alla intensificazione della vigilanza ai fini di evitare possibili frodi nella vendita delle carni fresche ».

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio.* Desidero assicurare il senatore Trabucchi che sono favorevole al contenuto dell'articolo da lui trasformato in ordine del giorno, e lo assicuro che i problemi cui esso fa riferimento saranno presi in considerazione dal mio Dicastero.

Il senatore Carelli, presentando l'ordine del giorno testè letto dal Presidente, ha dimostrato di preoccuparsi dell'equilibrio tra i prezzi della carne prodotta nel Paese e quelli della carne di importazione.

Indubbiamente quando i cittadini si accorgeranno, come stanno cominciando ad accorgersi, che la carne congelata è ugualmente nutritiva e, dal punto di vista organolettico, ugualmente buona come quella fresca, si determinerà una situazione zootecnica nel nostro Paese che non sarà certamente più quella auspicata dal senatore Bonafini nel discorso che abbiamo avuto modo di ascoltare in una delle ultime nostre riunioni, quando egli ci ha detto di vedere la zootecnia italiana formata da armenti che pascolano in pianure ubertose e che forniscono alla nostra gente bistecche sapide e fresche. Gli italiani, invece, hanno cominciato ormai a comprare delle bistecche che sono altrettanto sapide, ma per niente fresche perchè gli animali da cui provengono avranno magari pascolato nelle pianure del Matto Grosso o delle Pampas argentine! Queste bistecche arriveranno a Genova congelate a 35 gradi sotto zero e dure come il cemento, ma poi ogni massaia le farà scongelare e quindi diventeranno morbidissime.

Anche il senatore Carelli vede con molto amore gli allevamenti zootecnici di marca nostrana e per tale ragione ha presentato il suo ordine del giorno che io accetto come raccomandazione e che il Ministero prenderà in esame.

B O N A F I N I . Vorrei presentare un ordine del giorno riguardante tutta l'articolazione di una serie di strumenti per controllare le importazioni ed i prezzi delle carni congelate. Tale ordine del giorno è così formulato:

« La 9ª Commissione del Senato, udita la discussione sul disegno di legge n. 307 sulla distribuzione e la vendita di carni congelate:

invita il Governo a provvedere mediante gli organi competenti per migliorare gli strumenti di controllo sia per l'acquisto che per il prezzo delle carni congelate, abbia ad attenersi ai seguenti indirizzi:

1) acquisto programmato pluriennale dai paesi di produzione;

2) l'estensione delle licenze d'importazione ad Enti comunali o Consorzi di Comuni nonchè ad organizzazioni cooperative;

3) acquisizione delle informazioni sui prezzi di mercato all'origine, oltre che dai documenti che seguono la merce, da costanti contatti con le ambasciate dei paesi di produzione;

4) determinazione del prezzo al dettaglio per le carni congelate attraverso le analisi dei prezzi formulate dagli Enti locali, stabilendo inoltre che i suddetti prezzi si riferiscono esclusivamente ai soli tre tagli: manzo per bollito - bistecche - filetto ».

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo accetta soltanto il 1° ed il 2° punto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Bonafini; quanto ai punti 3° e 4°, il Governo ne accetta lo spirito che li anima, non può accoglierli per la loro imperfetta formulazione.

F R A N C A V I L L A . Chiedo che l'ordine del giorno in questione venga messo ai voti.

P R E S I D E N T E . Desidererei sapere le intenzioni in proposito del proponente.

B O N A F I N I . Desidero che sia messo in votazione tenendo conto delle precisazioni fatte dall'onorevole Ministro.

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo può accettare i punti 3° e 4° come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Bonafini, accettato dal Governo limitatamente ai primi due punti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 23,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari